

CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA E DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA

L'anno 2012, il giorno sei del mese di marzo presso la sede operativa dell'Ente Parco Nazionale della Val Grande, sita in P.zza Pretorio 6 , 28805 Vogogna (VB)

Tra l'Ente Parco Nazionale Val Grande con sede legale in Cicogna Fraz. Cossogno (VB), C.F. n. 93011840035, P.I. n. 01683850034, rappresentato dal Direttore Dr. Tullio Bagnati, nato a Novara il 5 aprile 1956, autorizzato alla stipula del presente atto con Decreto del Presidente dell'Ente Parco n° 34 in data 12.12.2011,

e

l'Associazione ARS.UNI.VCO, con sede in Via Antonio Rosmini 24, 28845 – Domodossola, C.F. n. 92011990030, P.I. n. 01896750039, rappresentata dal Presidente pro tempore dott. Giulio Gasparini, nato a Verbania il 29.05.1951

premessi che

- la Legge quadro sulle aree protette, L.394/2001 e s.m.i., ha tra le proprie finalità:


- a) la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;
- b) l'applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
- c) la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;
- d) la difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici;
- e) la promozione economico-sociale delle popolazioni locali attraverso interventi atti a tutelare, valorizzare ed estendere le caratteristiche di naturalità e di integrità ambientale dell'area protetta

- ai sensi della L. 394/1991 con DPR 23.11.1993 è stato istituito il Parco Nazionale della Val Grande e l'Ente Parco, la cui Missione dell'Ente Parco è riassumibile nella locuzione: "Tutelare, valorizzare ed estendere le caratteristiche di naturalità, integrità territoriale ed ambientale, con particolare riferimento alla natura selvaggia (wilderness) dell'area protetta, garantendo la biodiversità, promuovendo il patrimonio materiale ed immateriale di interesse storico-culturale e contribuendo allo sviluppo sostenibile del territorio con la collaborazione degli stakeholder"

- l'Ente Parco ha quindi attuato fin dalla propria costituzione politiche e interventi finalizzati alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio ambientale dell'area protetta, promuovendo iniziative, progettando interventi di sostenibilità, creando fitta rete di partenariato con soggetti pubblici e privati del territorio ed ha interesse in quest'ottica a promuovere e sostenere la ricerca scientifica a valere sul territorio di propria competenza,

- l'Associazione ARS.UNI.VCO, associazione senza scopo di lucro, ha come finalità statutaria quella di promuovere lo sviluppo della cultura, degli studi universitari e della ricerca, soprattutto nel campo delle scienze economico-sociali ed ambientali, delle scienze sanitarie nel territorio del Verbano Cusio Ossola,

- l'Associazione ARS.UNI.VCO ha lo scopo di realizzare, tra l'altro, ricerche innovative, scuole estive, centri universitari anche residenziali per lo sviluppo e la valorizzazione economico-sociale



culturale del territorio provinciale del Verbano Cusio Ossola e dell'arco alpino ad esso circostante, anche con la collaborazione di Università estere, pubbliche e private;

-L'Ente Parco intende avvalersi della collaborazione di ARS.UNI.VCO per definire progetti di ricerca sulle tematiche sopra citate, ed in particolare per l'anno 2011 per l'implementazione del progetto Carta Europea del Turismo Sostenibile e Marchio del Parco,

Visto il Decreto del Presidente dell'Ente Parco n° 34 del 21/12/2011;

Dato atto che il Consiglio Direttivo di ARS.UNI.VCO nella seduta del 16.01.2012 ha approvato la collaborazione con il Parco Val Grande,

Vista la Determinazione del Direttore dell'Ente parco n° 35 del 27/02/2012;

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Validità delle premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione e, pertanto, si intendono integralmente trascritte.

Articolo 2 – Finalità della convenzione

Il fine della convenzione è quello di instaurare un rapporto di collaborazione tra ARS.UNI.VCO e l'Ente Parco volto a definire progetti di ricerca comuni anche in regime di co-finanziamento.

Nell'ambito di tale collaborazione ARS.UNI.VCO si impegna a bandire, nei tempi e con le caratteristiche di cui ai successivi articoli della presente convenzione, un concorso pubblico, per titoli, per l'attivazione di due borse di studio annuali denominate "Parco Nazionale della Val Grande – Ricerca in campo" da destinare a giovani laureati residenti nel territorio del Verbano Cusio Ossola.

Il bando deve espressamente riportare che la borsa di studio é co-finanziata da ARS.UNI.VCO e Ente Parco Nazionale della Val Grande

Articolo 3 – Oggetto della collaborazione

La collaborazione riguarderà quindi, tra l'altro, l'attribuzione delle borse di studio nel corso del 2012 per la realizzazione di ricerca – intervento sui seguenti temi:


- Messa in rete e valorizzazione della rete imprenditiva con il parco
- Il Marchio del Parco come strumento di appartenenza e valorizzazione del territorio

L'Ente Parco si riserva la possibilità di far svolgere ai singoli borsisti, a titolo gratuito, eventuali attività necessarie per lo svolgimento della borsa di studio presso la propria sede operativa o altre strutture a disposizione dell'Ente secondo programmi di lavoro definiti e concordati con il tutor accademico – scientifico di cui al successivo art. 5.

L'Ente Parco inoltre dichiara la propria disponibilità ad offrire, secondo modalità da definire mediante stipula di appositi accordi scritti tra le Parti, supporto per altre attività formative proprie di ARS.UNI.VCO, nonché per altre attività inerenti le finalità di cui al precedente art.2

Articolo 4 –Corrispettivo economico dell'accordo

L'Ente Parco si impegna a co-finanziare le borse di studio per un importo complessivo pari ad euro



8.000,00

ARS.UNI.VCO si impegna a co-finanziare le borse di studio per un importo complessivo pari ad euro 2.000,00

L'Ente Parco si impegna a versare a ARS.UNI VCO, la propria quota di co-finanziamento con le seguenti modalità:

- Euro 6.000,00 ad avvenuta assegnazione delle borse previa pubblicazione di appositi bandi
- Euro 2.000,00 alla consegna degli elaborati finali previa valutazione positiva da parte della commissione di cui all'art. 6 . ARS.UNI.VCO si impegna in ogni caso a rendicontare l'avvenuta retribuzione delle borse.

Ai titolari delle borse di studio è corrisposta da ARS.UNI.VCO. una somma complessiva di euro 5.000,00 (cinquemila/00)/cad comprensiva di oneri.

Articolo 5 - Tutor

Fungeranno da "tutor accademico – scientifico" i docenti referenti per le ricerche individuati da ARS. UNI.VCO.

Fungerà da referente per l'Ente Parco il Direttore, Dr Tullio Bagnati

Articolo 6 – Redazione bando di concorso e nomina commissione valutazione

Per la realizzazione delle borse di studio ARS.UNI.VCO redigerà un apposito bando di concorso, su indicazioni fornite dall'Ente Parco e secondo quanto previsto dalla presente convenzione.

Per l'attribuzione delle borse di studio, la valutazione dei lavori e la relativa retribuzione delle borse sarà nominata un'apposita commissione composta da un componente individuato da ARS.UNI.VCO e da un componente designato dall'Ente Parco. La commissione sarà completata da un terzo componente individuato per ciascuna borsa nel referente per la ricerca scientifica (tutor accademico-scientifico).

La Commissione è nominata da ARS.UNI.VCO; non sono previsti oneri diretti a carico dell'Ente Parco né di ARS UNIVCO per la Commissione.

Articolo 7 Riservatezza

Tutta la documentazione e le informazioni di cui ARS.UNI.VCO verrà in possesso durante l'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione dovranno essere considerate dalla stessa di assoluta riservatezza. ARS.UNI.VCO si impegna quindi a far rispettare al proprio personale, a eventuali consulenti, collaboratori esterni il regime di riservatezza ed il divieto di utilizzare, trasferire ad altri o pubblicizzare la documentazione e le informazioni sopra citate

I contenuti e risultati delle attività di ricerca resteranno di proprietà comune delle parti. La loro utilizzazione da parte dei due contraenti sarà libera, con il solo obbligo di citare, nelle eventuali pubblicazioni, che essi sono scaturiti dalla collaborazione fra i due contraenti. L'utilizzo dei contenuti e dei risultati non è consentito a chiunque altro collabori a qualsiasi titolo alle attività oggetto del presente accordo senza la preventiva ed esplicita autorizzazione dell'Ente Parco Nazionale e di ARS.UNI.VCO.



Articolo 8 - Copertura assicurativa

ARS.UNI.VCO garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi dei borsisti e del proprio personale che per la realizzazione degli elaborati potrebbero frequentare il territorio del Parco Nazionale Val Grande, i locali, i laboratori e le strutture dell'Ente

L'Ente Parco garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività.

Articolo 9 - Durata della convenzione e procedure di rinnovo

La presente convenzione, che entra in vigore alla data della stipulazione, avrà la durata necessaria allo svolgimento delle borse di studio (anni 1) e terminerà a conclusione delle attività previste con la rendicontazione di ARS.UNI.VCO della avvenuta retribuzione delle borse

Art. 10 - Recesso dalla convenzione e Penalità

Le parti hanno la facoltà di recedere dalla presente convenzione ovvero di risolverla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 1 mese.

Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.

Articolo 11 - Trattamento dei dati personali

ARS.UNI.VCO provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".


L'Ente Parco si impegna a trattare i dati personali provenienti da ARS.UNI.VCO unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.

Articolo 12 - Controversie

Per qualsiasi vertenza, che dovesse nascere dall'esecuzione della presente convenzione, è competente a decidere il Foro di Verbania

Per ARS.UNI.VCO

Il Presidente
(Dr. Giulio Gasparini)



Per l'Ente Parco Nazionale
della Val Grande
Il Direttore
(Dr. Tullio Bagnati)

